

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p><i>Articolo 1</i> Oggetto La presente direttiva stabilisce norme minime comuni relative a determinati diritti di minori che sono: a) indagati o imputati in procedimenti penali; oppure b) oggetto di un procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI («ricercati»).</p>	<p>L'art. 24, comma 2, della Costituzione garantisce il diritto alla difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Il codice di rito penale cala tale principio in alcuni articoli dedicati: a) art. 369 bis cod. proc. pen.: <i>“informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto alla difesa”</i>; b) art. 375 cod. proc. pen. <i>“invito a presentarsi”</i> e c) art. 415 bis cod, proc. pen. <i>“avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari”</i>.</p>
<p><i>Articolo 2</i> Ambito di applicazione 1. La presente direttiva si applica ai minori indagati o imputati in un procedimento penale. Essa si applica fino alla decisione definitiva sulla colpevolezza, incluse, ove previste, la pronuncia della condanna e la decisione sull'impugnazione. 2. La presente direttiva si applica ai minori ricercati dal momento in cui sono arrestati nello Stato membro di esecuzione a norma dell'articolo 17. 3. Fatta eccezione per l'articolo 5, lettera b), per l'articolo 8, paragrafo 3, e per l'articolo 15, nella misura in cui tali disposizioni si riferiscono al titolare della responsabilità genitoriale, la presente direttiva, o talune sue disposizioni, si applica alle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, se tali persone erano minori al momento di essere sottoposte al procedimento ma sono successivamente diventate maggiorenni e</p>	<p>Art. 60 <i>“assunzione della qualità di imputato”</i>, 61 <i>“estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato”</i>, 62 <i>“divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato”</i>, 63 <i>“dichiarazioni indizianti”</i>, cod. proc. pen. Per le persone ricercate, articolo 12, legge 22 aprile 2005, n. 69 (v. infra, art. 17 della direttiva). Articolo 386 cod. proc. pen. <i>“doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo”</i>. DPR 22 settembre 1988, n.448 Art. 1 Principi generali del processo minorile 1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. 2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>l'applicazione della presente direttiva, o di talune sue disposizioni, risulta appropriata alla luce di tutte le circostanze del caso, incluse la maturità e la vulnerabilità della persona interessata. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva al compimento del ventunesimo anno di età dell'interessato.</p> <p>4. La presente direttiva si applica ai minori che non erano inizialmente indagati o imputati ma che lo diventano, nel corso di un interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto.</p> <p>5. La presente direttiva non incide sulle norme nazionali che fissano l'età della responsabilità penale.</p> <p>6. Fatto salvo il diritto a un equo processo, in relazione a reati minori:</p> <p>a) laddove il diritto di uno Stato membro preveda l'irrogazione di una sanzione da parte di un'autorità diversa da un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale e l'irrogazione di tale sanzione possa essere oggetto di impugnazione dinanzi a tale giudice o tribunale o a esso deferita; ovvero</p> <p>b) laddove la privazione della libertà personale non possa essere imposta come sanzione, la presente direttiva si applica unicamente ai procedimenti dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale.</p> <p>In ogni caso, la presente direttiva si applica integralmente se il minore è privato della libertà personale, indipendentemente dalla</p>	<p>Art. 3 Competenza</p> <p>1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.</p> <p>2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.</p> <p>Decreto legislativo 28 luglio, n. 272:</p> <p>Art. 24 Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale</p> <p>1. Le misure cautelari, le misure penali di comunità, le altre misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
fase del procedimento penale.	
<p><i>Articolo 3</i> Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) «minore»: una persona di età inferiore a 18 anni; 2) «titolare della responsabilità genitoriale»: tutte le persone che esercitano la responsabilità genitoriale su un minore; 3) «responsabilità genitoriale»: l'insieme dei diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, compresi i diritti di affidamento e i diritti di visita. <p>Con riferimento al punto 1) del primo comma, qualora non sia certo se la persona abbia compiuto 18 anni, deve presumersi che tale persona sia un minore.</p>	<p>Codice civile art. 316. Responsabilità genitoriale</p> <p>Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.</p> <p>Dpr 448/1988: Art. 8 Accertamento sull'età del minore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. 2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p>Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.</p> <p>Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.</p>
<p><i>Articolo 4</i> Diritto all'informazione 1. Gli Stati membri assicurano che, quando il minore è informato di essere indagato o imputato in un procedimento penale, gli siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti i suoi diritti, ai sensi della direttiva 2012/13/UE, e quelle concernenti gli aspetti generali dello svolgimento del procedimento. Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore sia informato dei diritti sanciti nella presente direttiva. Tali informazioni devono essere fornite:</p> <p>a) tempestivamente, quando il minore è informato di essere indagato o imputato, per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) il diritto che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale, di cui all'articolo 5; ii) il diritto di essere assistito da un difensore, di cui all'articolo 6; iii) il diritto alla protezione della vita privata, di cui all'articolo 14; iv) il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante 	<p>Articoli 60, 61, 62 e 63 cod. proc. pen. Art. 356 cod. proc. pen., “assistenza del difensore”. Art. 357 cod. proc. pen. “Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria”. Art. 373 cod. proc. pen. “Documentazione degli atti”. Art. 364 cod. proc. pen. “Nomina e assistenza del difensore”: 1. <i>Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, ovvero a ispezione o confronto cui <u>deve partecipare la persona sottoposta alle indagini</u>, la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375.</i> 2. <i>La persona sottoposta alle indagini priva del difensore <u>è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.</u></i> 3. <i>Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato <u>è dato avviso almeno ventiquattro ore prima</u> del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.</i> 4. <i><u>Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.</u></i> 5. <i>Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato</i></p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>fasi del procedimento diverse dalle udienze, di cui all'articolo 15, paragrafo 4;</p> <p>v) il diritto al patrocinio a spese dello Stato, di cui all'articolo 18;</p> <p>b) nella prima fase appropriata del procedimento, per quanto concerne:</p> <p>i) il diritto a una valutazione individuale, di cui all'articolo 7;</p> <p>ii) il diritto a un esame medico, incluso il diritto all'assistenza medica, di cui all'articolo 8;</p> <p>iii) il diritto alla limitazione della privazione della libertà personale e al ricorso a misure alternative, compreso il diritto al riesame periodico della detenzione, di cui agli articoli 10 e 11;</p> <p>iv) il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze, di cui all'articolo 15, paragrafo 1;</p> <p>v) il diritto di presenziare al processo, di cui all'articolo 16;</p> <p>vi) il diritto a mezzi di ricorso effettivi, di cui all'articolo 19;</p> <p>c) al momento della privazione della libertà personale, per quanto concerne il diritto a un trattamento specifico durante la privazione della libertà personale, di cui all'articolo 12.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano trasmesse per iscritto e/o oralmente, in un linguaggio semplice e accessibile, e le informazioni fornite siano verbalizzate</p>	<p><i>motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto <u>anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente</u>. L'avviso può essere omesso quando il pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. <i>E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.</i></i></p> <p><i>6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell'avviso.</i></p> <p><i>7. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. <u>Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale.</u></i></p> <p><i>c.p.p. art. 369. Informazione di garanzia. 1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere [c.p.p. 364, 365], il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.</i></p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>secondo la procedura di cui al diritto nazionale.</p> <p>3. Qualora al minore sia trasmessa la comunicazione dei diritti ai sensi della direttiva 2012/13/UE, gli Stati membri provvedono affinché tale comunicazione contenga il riferimento ai diritti riconosciuti dalla presente direttiva.</p>	<p><i>1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.</i></p> <p><i>2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151</i></p> <p><i>c.p.p. art. 369-bis. Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa.</i></p> <p><i>1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, ovvero, al più tardi, contestualmente all'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio.</i></p> <p><i>2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:</i></p> <p><i>a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;</i></p> <p><i>b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;</i></p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p><i>c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;</i></p> <p><i>d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;</i></p> <p><i>d-bis) l'informazione del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;</i></p> <p><i>e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato</i></p> <p>dpr 448/1988: Art. 7 Notifiche all'esercente la responsabilità genitoriale 1. <i>L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la responsabilità genitoriale</i></p> <p>Art. 114 disp. att. cod. proc. pen. “Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore”: <i>1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice (assistenza del difensore), la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.</i></p> <p>Artt. 386 cpp “doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo”: <i>1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove</i></p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p><i>l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;</i><i>b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;</i><i>c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;</i><i>d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;</i><i>e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;</i><i>f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;</i><i>g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;</i><i>h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;</i><i>i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.</i> <p><i>1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua</i></p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p><i>comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato.</i></p> <p><i>2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.</i></p> <p><i>3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.</i></p> <p><i>4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermo a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto</i></p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p>dall'articolo 558.</p> <p>5. <i>Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.</i></p> <p>6. <i>Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.</i></p> <p>7. <i>L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.</i></p> <p>art. 415-bis cod. proc. pen. “Avviso di conclusione delle indagini” in combinato con art. 369-bis cod. proc. pen. “informazione al diritto di difesa” (per queste norme v. rispettivamente, sub artt. 2 e 1)</p> <p>art. 416 co. 1 cod. proc. pen., che dispone la nullità della richiesta di rinvio a giudizio se non preceduta da avviso ex art.415 bis.</p> <p>Art. 416: “Presentazione della richiesta del pubblico ministero”.</p> <p>1. <i>La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona</i></p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p><i>sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3.</i></p> <p><i>2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.</i></p> <p><i>2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.</i></p> <p>art. 96 e seguenti cod. proc. pen., in particolare: 104 cod. proc. pen., che disciplina il colloquio del difensore con l'imputato in custodia cautelare, nonché della persona arrestata in flagranza o fermata: <i>1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.</i></p> <p><i>2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.</i></p> <p><i>3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con</i></p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p><i>decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.</i></p> <p><i>4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice.</i></p> <p><i>4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.</i></p> <p>Artt. 293, 294 in caso di misure cautelari; art. 293 “adempimenti esecutivi”: 1. <i>Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;</i> <i>b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;</i> <i>c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti</i>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p><i>fondamentali;</i></p> <p><i>d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;</i></p> <p><i>e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;</i></p> <p><i>f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;</i></p> <p><i>g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;</i></p> <p><i>h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;</i></p> <p><i>i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.</i></p> <p><i>1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato.</i></p> <p><i>1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della</i></p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p><i>consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1- bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.</i></p> <p><i>2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.</i></p> <p><i>3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore.</i></p> <p><i>4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.</i></p> <p><i>Art. 294 “interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale”: 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.</i></p> <p><i>1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura</i></p>

DIRETTIVA 2016/800/UE**LEGISLAZIONE NAZIONALE**

cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.

1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3,

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p><i>l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto.</i></p> <p><i>4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla Corte di Assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.</i></p> <p><i>5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.</i></p> <p><i>6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice.</i></p> <p>art. 364 c.p.p. in fase di indagini (v. sopra);</p> <p>artt. 388 c.p.p. “interrogatorio dell’arrestato o del fermato”: <i>1. Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.</i></p> <p><i>2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento</i></p>

DIRETTIVA 2016/800/UE**LEGISLAZIONE NAZIONALE**

comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

Art. 391 cpp “udienza di convalida”: 1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato.

2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. Il giudice altresì, anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.⁽¹⁾

3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.

4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre

DIRETTIVA 2016/800/UE**LEGISLAZIONE NAZIONALE**

ricorso per cassazione.

5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.

6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p>art. 422 cpp “attività di integrazione probatoria del giudice”: <i>1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421- bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.</i></p> <p><i>2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.</i></p> <p><i>3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni.</i></p> <p><i>4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499.</i></p>

1. [...]

Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore sia informato dei diritti sanciti nella presente direttiva. Tali informazioni devono essere fornite:

a) tempestivamente, quando il minore è informato di essere indagato o imputato, per quanto concerne:

i) il diritto che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale, di cui all'articolo 5;

Articolo 12 “Assistenza all'imputato minorenni”, commi 1 e 2, DPR 448/1988:

«1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenni e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.

2. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei **servizi** indicati nell'articolo 6».

Articolo 6 “**Servizi minorili**”, DPR 448/1988:

«1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale [...] dei **servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale**».

Articolo 7, “Centri per la giustizia minorile”, commi 5 e 6, D.L.vo 272/1989:

«5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e **servizi minorili** sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.

6. Per l'espletamento delle attività tecniche, ai centri può essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I centri possono altresì avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni».

Articolo 8 “Servizi dei centri per la giustizia minorile”, D.L.vo 272/1989:

«1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:

a) **gli uffici di servizio sociale per minorenni;**

b) gli istituti penali per minorenni;

c) i centri di prima accoglienza;

d) le comunità;

e) gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.

2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia».

Articolo 1, “Principi generali del processo minorile”, comma 2, DPR 448/1988

«2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni».

Articolo 61, “*Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato*”, C.p.p.:
«1. *I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.*
2. *Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.*»

1. [...]

Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore sia informato dei diritti sanciti nella presente direttiva. Tali informazioni devono essere fornite:

a) tempestivamente, quando il minore è informato di essere indagato o imputato, per quanto concerne:

[...]

iii) il diritto alla protezione della vita privata, di cui all'articolo 14;

Articolo 13, “*Divieto di pubblicazione e di divulgazione*”, DPR 448/1988:

«1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore comunque coinvolto nel procedimento.

2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica».

Articolo 12, “*Assistenza all'imputato minorenni*”, comma 2, DPR 448/1988:

«2. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei **servizi** indicati nell'articolo 6».

Articolo 6 “*Servizi minorili*”, DPR 448/1988:

«In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale [...] dei **servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale**».

Articolo 7, “*Centri per la giustizia minorile*”, commi 5 e 6, D.L.vo 272/1989:

«5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e **servizi minorili** sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.

6. Per l'espletamento delle attività tecniche, ai centri può essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I centri possono altresì avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni».

Articolo 8 “*Servizi dei centri per la giustizia minorile*”, D.L.vo 272/1989:

«1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:

a) **gli uffici di servizio sociale per minorenni;**

b) gli istituti penali per minorenni;

c) i centri di prima accoglienza;

d) le comunità;

e) gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.

2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia».

Articolo 1, “*Principi generali del processo minorile*”, comma 2, DPR 448/1988:

«2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni».

Articolo 61, “Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato”, C.p.p.:

«1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito».

1. [...]

Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore sia informato dei diritti sanciti nella presente direttiva. Tali informazioni devono essere fornite:

a) tempestivamente, quando il minore è informato di essere indagato o imputato, per quanto concerne:

[...]

iv) il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante fasi del procedimento diverse dalle udienze, di cui all'articolo 15, paragrafo 4;

Articolo 12, “Assistenza all'imputato minorenni”, commi 1 e 2, DPR 448/1988:

«1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenni e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.

2. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei **servizi** indicati nell'articolo 6».

Articolo 6 “**Servizi minorili**”, DPR 448/1988:

«In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale [...] dei **servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale**».

Articolo 7, “Centri per la giustizia minorile”, commi 5 e 6, D.L.vo 272/1989:

«5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e **servizi minorili** sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.

6. Per l'espletamento delle attività tecniche, ai centri può essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I centri possono altresì avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni».

Articolo 8 “Servizi dei centri per la giustizia minorile”, D.L.vo 272/1989:

«1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:

a) **gli uffici di servizio sociale per minorenni;**

b) gli istituti penali per minorenni;

c) i centri di prima accoglienza;

d) le comunità;

e) gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.

2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia».

Articolo 1, “Principi generali del processo minorile”, comma 2, DPR 448/1988:

«2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni».

Articolo 61, “*Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato*”, C.p.p.:
«1. *I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.*
2. *Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.*»

1. [...]
Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore sia informato dei diritti sanciti nella presente direttiva. Tali informazioni devono essere fornite:
[...]
b) nella prima fase appropriata del procedimento, per quanto concerne:
i) il diritto a una valutazione individuale, di cui all'articolo 7;

Articolo 12, “Assistenza all'imputato minorenni”, comma 2, DPR 448/1988:
«2. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei **servizi** indicati nell'articolo 6».

Articolo 6 “**Servizi minorili**”, DPR 448/1988:
«In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale [...] dei **servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale**».

Articolo 7, “Centri per la giustizia minorile”, commi 5 e 6, D.L.vo 272/1989:
«5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e **servizi minorili** sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.
6. Per l'espletamento delle attività tecniche, ai centri può essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I centri possono altresì avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni».

Articolo 8 “Servizi dei centri per la giustizia minorile”, D.L.vo 272/1989:
«1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:
a) **gli uffici di servizio sociale per minorenni;**
b) gli istituti penali per minorenni;
c) i centri di prima accoglienza;
d) le comunità;
e) gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.
2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia».

Articolo 1, “Principi generali del processo minorile”, comma 2, DPR 448/1988:
«2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni».

Articolo 61, “Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato”, C.p.p.:
«1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito».

1. [...]
Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore sia informato dei diritti sanciti nella presente direttiva. Tali informazioni devono essere fornite:
[...]
b) nella prima fase appropriata del procedimento, per quanto concerne:
iii) il diritto alla limitazione della privazione della libertà personale e al ricorso a misure alternative, compreso il diritto al riesame periodico della detenzione, di cui agli articoli 10 e 11;

Articolo 12, “Assistenza all'imputato minorenni”, comma 2, DPR 448/1988:
«2. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6».

Articolo 6 “**Servizi minorili**”, DPR 448/1988:
«In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale [...] dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale».

Articolo 7, “Centri per la giustizia minorile”, commi 5 e 6, D.L.vo 272/1989:
«5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.
6. Per l'espletamento delle attività tecniche, ai centri può essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I centri possono altresì avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni».

Articolo 8 “Servizi dei centri per la giustizia minorile”, D.L.vo 272/1989: «1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:
a) **gli uffici di servizio sociale per minorenni;**
b) gli istituti penali per minorenni;
c) i centri di prima accoglienza;
d) le comunità;
e) gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.
2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia».

Articolo 1, “Principi generali del processo minorile”, comma 2, DPR 448/1988:
«2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni».

Articolo 61, “Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato”, C.p.p.:
«1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito».

1. [...]

Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore sia informato dei diritti sanciti nella presente direttiva. Tali informazioni devono essere fornite:

[...]

b) nella prima fase appropriata del procedimento, per quanto concerne:

iv) il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze, di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

Articolo 12, “Assistenza all'imputato minorenni”, commi 1 e 2, DPR 448/1988:

«1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenni e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.

2. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei **servizi** indicati nell'articolo 6».

Articolo 6 “**Servizi minorili**”, DPR 448/1988:

«In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale [...] dei **servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale**».

Articolo 7, “Centri per la giustizia minorile”, commi 5 e 6, D.L.vo 272/1989:

«5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e **servizi minorili** sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.

6. Per l'espletamento delle attività tecniche, ai centri può essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I centri possono altresì avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni».

Articolo 8 “**Servizi dei centri per la giustizia minorile**”, D.L.vo 272/1989:

«1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:

a) **gli uffici di servizio sociale per minorenni;**

b) gli istituti penali per minorenni;

c) i centri di prima accoglienza;

d) le comunità;

e) gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.

2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia».

Articolo 1, “**Principi generali del processo minorile**”, comma 2, DPR 448/1988:

«2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni».

Articolo 61, “*Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato*”, C.p.p.:

«1. *I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.*

2. *Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.*».

1. [...]
Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore sia informato dei diritti sanciti nella presente direttiva. Tali informazioni devono essere fornite:
[...]
c) al momento della privazione della libertà personale, per quanto concerne il diritto a un trattamento specifico durante la privazione della libertà personale, di cui all'articolo 12.

Articolo 20 “*Cautele nell’esecuzione dell’arresto e del fermo, nell’accompagnamento e nella traduzione*”, D.L.vo 272/1989:

«1. *Nell’esecuzione dell’arresto e del fermo, nell’accompagnamento e nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità nonché per ridurre, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. È vietato l’uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza.*

1.1. L’autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l’esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolare condizioni emotive, l’assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.

1- bis. Il minorenni condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento è trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati».

Articolo 9 “*Centri di prima accoglienza*”, D.L.vo 272/1989:

«1. *I centri di prima accoglienza ospitano, fino alla udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati. Ospitano altresì, in locali separati, fino alla udienza di convalida, i minorenni che vi sono condotti a norma dell’articolo 18-bis comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448).*

2. I centri di prima accoglienza devono assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In nessun caso possono essere situati all’interno di istituti penitenziari».

Articolo 12, “*Assistenza all’imputato minorenni*”, comma 2, DPR 448/1988:

«2. *In ogni caso al minorenni è assicurata l’assistenza dei servizi indicati nell’articolo 6».*

Articolo 6 “*Servizi minorili*”, DPR 448/1988:

«*In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si avvale [...] dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale*».

Articolo 7, “*Centri per la giustizia minorile*”, commi 5 e 6, D.L.vo 272/1989:

«5. *Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel settore minorile*

e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.

6. Per l'espletamento delle attività tecniche, ai centri può essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I centri possono altresì avvalersi della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni».

Articolo 8 “*Servizi dei centri per la giustizia minorile*”, D.L.vo 272/1989:

«1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:

*a) **gli uffici di servizio sociale per minorenni;***

b) gli istituti penali per minorenni;

c) i centri di prima accoglienza;

d) le comunità;

e) gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.

2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia».

Articolo 6, “*Personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni*”, commi 2 e 3, D.L.vo 272/1989:

«2. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate di polizia giudiziaria, si tiene conto dell'attitudine, dei titoli di studio, dei titoli di specializzazione in materia minorile e di eventuali esperienze specifiche del candidato.

3. Le amministrazioni di appartenenza, d'intesa con il ministero di grazia e giustizia, curano, anche congiuntamente, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni».

Articolo 14 “*Programmi di formazione per operatori minorili*”, D.L.vo 272/1989:

«1. Il ministero di grazia e giustizia e le regioni realizzano annualmente appositi programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli operatori minorili dell'amministrazione della giustizia e degli enti locali».

Articolo 387 “*Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari*”, C.p.p.:

«1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo»

Articolo 1, “*Principi generali del processo minorile*”, comma 2, DPR 448/1988

«2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si

svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni».

Articolo 61, “Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato”, C.p.p.:

«1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito».

Articolo 5 Diritto del minore a che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale

DPR 22 settembre 1988, n.448:

Art.7 Notifiche all'esercente la responsabilità genitoriale

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il minore ha diritto di ricevere ai sensi dell'articolo 4 siano comunicate al più presto al titolare della responsabilità genitoriale.</p> <p>2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite a un altro adulto idoneo nominato dal minore e approvato in tale qualità dall'autorità competente, qualora la comunicazione di tali informazioni al titolare della responsabilità genitoriale:</p> <p>a) sia contraria all'interesse superiore del minore;</p> <p>b) non sia possibile perché, nonostante siano stati compiuti ragionevoli sforzi, nessuno dei titolari della responsabilità genitoriale è reperibile o l'identità è ignota;</p> <p>c) potrebbe, sulla base di circostanze oggettive e concrete, compromettere in modo sostanziale il procedimento penale.</p> <p>Qualora il minore non abbia nominato un altro adulto idoneo, o l'adulto nominato dal minore non sia approvato dall'autorità competente, quest'ultima, tenendo conto dell'interesse superiore del minore, designa un'altra persona e le comunica le informazioni. Tale persona può anche essere individuata nel rappresentante di un'autorità o di un'altra istituzione responsabile della tutela o del benessere dei minori.</p> <p>3. Qualora le circostanze che hanno condotto all'applicazione del paragrafo 2, lettere a), b) o c), cessino di sussistere, qualsiasi informazione fornita al minore ai sensi</p>	<p>L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la responsabilità genitoriale.</p> <p>Art. 12. Assistenza all'imputato minorenni</p> <p>1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenni e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.</p> <p>2. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6.</p> <p>3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenni senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenni o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>dell'articolo 4 che risulti ancora rilevante nel corso del procedimento è trasmessa al titolare della responsabilità genitoriale.</p>	
<p>2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite a un altro adulto idoneo nominato dal minore e approvato in tale qualità dall'autorità competente, qualora la comunicazione di tali informazioni al titolare della responsabilità genitoriale:</p>	<p>Articolo 7 “<i>Notifiche all’esercente la potestà dei genitori</i>”, DPR 448/1988: «1. <i>L’informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all’esercente la responsabilità genitoriale.</i>».</p>
<p>2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite a un altro adulto idoneo nominato dal minore e approvato in tale qualità dall'autorità competente, qualora la comunicazione di tali informazioni al titolare della responsabilità genitoriale: a) sia contraria all'interesse superiore del minore;</p>	<p>Articolo 7 “<i>Notifiche all’esercente la potestà dei genitori</i>”, DPR 448/1988: «1. <i>L’informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all’esercente la responsabilità genitoriale.</i>».</p> <p>Articolo 12, “<i>Assistenza all’imputato minorenni</i>”, comma 1, DPR 448/1988: «1. <i>L’assistenza affettiva e psicologica all’imputato minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenni e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede. 2. In ogni caso al minorenni è assicurata l’assistenza dei servizi indicati nell’articolo 6</i>».</p> <p>Articolo 473-bis.8, “<i>Curatore speciale del minore</i>”, primo comma, lett. c) e d), e secondo comma, C.p.c.: «<i>Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento [...]: [...]</i> c) <i>nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;</i> d) <i>quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.</i> <i>In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore [...].</i>».</p> <p>Articolo 61, “<i>Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato</i>”, C.p.p.: «1. <i>I diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.</i></p>

	<p>2. <i>Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito».</i></p>
<p>2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite a un altro adulto idoneo nominato dal minore e approvato in tale qualità dall'autorità competente, qualora la comunicazione di tali informazioni al titolare della responsabilità genitoriale: [...] b) non sia possibile perché, nonostante siano stati compiuti ragionevoli sforzi, nessuno dei titolari della responsabilità genitoriale è reperibile o l'identità è ignota;</p>	<p>Articolo 7 “<i>Notifiche all’esercente la potestà dei genitori</i>”, DPR 448/1988: «1. <i>L’informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all’esercente la responsabilità genitoriale.</i>»</p> <p>Articolo 12, “<i>Assistenza all’imputato minorenn</i>”, comma 1, DPR 448/1988: «1. <i>L’assistenza affettiva e psicologica all’imputato minorenn</i> è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenn e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede. 2. <i>In ogni caso al minorenn</i> è assicurata l’assistenza dei servizi indicati nell’articolo 6.-»</p> <p>Articolo 343, “<i>Apertura della tutela</i>”, primo comma, C.c.: «<i>Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.</i>»</p> <p>Articolo 348 “<i>Scelta del tutore</i>”, C.c.: «<i>Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale [...].</i> <i>Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore [...].</i> <i>Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento</i> <i>In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore [...].</i>»</p> <p>Articolo 61, “<i>Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato</i>”, C.p.p.: «1. <i>I diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.</i> 2. <i>Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito.</i>»</p>

<p>2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite a un altro adulto idoneo nominato dal minore e approvato in tale qualità dall'autorità competente, qualora la comunicazione di tali informazioni al titolare della responsabilità genitoriale: [...]</p> <p>c) potrebbe, sulla base di circostanze oggettive e concrete, compromettere in modo sostanziale il procedimento penale.</p>	<p>Articolo 7 “<i>Notifiche all’esercente la potestà dei genitori</i>”, DPR 448/1988: «1. <i>L’informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all’esercente la responsabilità genitoriale.</i>».</p> <p>Articolo 473-bis.8, “<i>Curatore speciale del minore</i>”, primo comma, lett. c) e d), e secondo comma, C.p.c.: «<i>Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento [...]: [...]</i> c) <i>nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;</i> d) <i>quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.</i> <i>In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore [...].</i>».</p> <p>Articolo 61, “<i>Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato</i>”, C.p.p.: «1. <i>I diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.</i> 2. <i>Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito.</i>».</p>
<p>2. [...]</p> <p>Qualora il minore non abbia nominato un altro adulto idoneo, o l’adulto nominato dal minore non sia approvato dall’autorità competente, quest’ultima, tenendo conto dell’interesse superiore del minore, designa un’altra persona e le comunica le informazioni. Tale persona può anche essere individuata nel rappresentante di un’autorità o di un’altra istituzione responsabile della tutela o del benessere dei minori.</p>	<p>Articolo 7 “<i>Notifiche all’esercente la potestà dei genitori</i>”, DPR 448/1988: «1. <i>L’informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all’esercente la responsabilità genitoriale.</i>».</p> <p>Articolo 343, “<i>Apertura della tutela</i>”, primo comma, C.c.: «<i>Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.</i>».</p> <p>Articolo 348 “<i>Scelta del tutore</i>”, C.c.:</p>

«Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale [...]». Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore [...]». Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore [...]».

Articolo 473-bis.8, “Curatore speciale del minore”, primo comma, lett. c) e d), e secondo comma, C.p.c.:

«Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento [...] [...]»

*c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una **situazione di pregiudizio per il minore** tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;*

*d) **quando ne faccia richiesta il minore** che abbia compiuto quattordici anni.*

*In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale **quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati** a rappresentare gli interessi del minore [...]».*

Articolo 61, “Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato”, C.p.p.:

«1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito».

3. Qualora le circostanze che hanno condotto all'applicazione del paragrafo 2, lettere a), b) o c), cessino di sussistere, qualsiasi informazione fornita al minore ai sensi dell'articolo 4 che risulti ancora rilevante nel corso del procedimento è trasmessa al titolare della responsabilità genitoriale.

Articolo 7 “Notifiche all'esercente la potestà dei genitori”, DPR 448/1988:

«1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la responsabilità genitoriale».

Articolo 61, “Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato”, C.p.p.:

«1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

	<p>2. <i>Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito».</i></p>
<p><i>Articolo 6</i> Assistenza di un difensore 1. I minori indagati o imputati nei procedimenti penali hanno il diritto di avvalersi di un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE. Nulla nella presente direttiva e, in particolare, nel presente articolo pregiudica tale diritto. 2. Gli Stati membri assicurano che il minore sia assistito da un difensore a norma del presente articolo affinché possa esercitare in modo effettivo i propri diritti di difesa. 3. Gli Stati membri provvedono affinché il minore, una volta informato di essere indagato o imputato in un procedimento penale, sia assistito senza indebito ritardo da un difensore. In ogni caso, il minore è assistito da un difensore a partire dalla circostanza che si verifichi per prima tra le seguenti: a) prima che sia interrogato dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria; b) quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove a norma del paragrafo 4, lettera c); c) senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale; d) qualora sia stato chiamato a comparire dinanzi a un giudice o tribunale avente giurisdizione in materia penale, a tempo</p>	<p>Vedi sopra sub art. 4 in relazione alle garanzie difensive dell'indagato. Oltre alle norme sopra richiamate si vedano inoltre le seguenti: Artt. 97 e 98 codice di procedura penale su difesa d'ufficio e patrocinio dei non abbienti. Art. 97 "difensore d'ufficio": <i>1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.</i> <i>2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.</i> <i>3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2.</i> <i>4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e</i> <i>3 non è stato reperito, non è comparso o ha</i></p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>debito prima che compaia dinanzi allo stesso.</p> <p>4. L'assistenza di un difensore include quanto segue:</p> <p>a) gli Stati membri garantiscono che il minore abbia il diritto di incontrare in privato e di comunicare con il difensore che lo assiste, anche prima dell'interrogatorio da parte della polizia o di un'altra autorità di contrasto o giudiziaria;</p> <p>b) gli Stati membri assicurano che il minore sia assistito da un difensore quando è sottoposto a interrogatorio e che il difensore possa partecipare in modo effettivo nel corso dello stesso. Tale partecipazione avviene secondo le procedure previste dal diritto nazionale, a condizione che tali procedure non pregiudichino l'effettivo esercizio o l'essenza del diritto in questione. Ove un difensore partecipi all'interrogatorio, di tale partecipazione è dato atto utilizzando la procedura di verbalizzazione prevista dal diritto nazionale;</p> <p>c) gli Stati membri assicurano che i minori siano assistiti da un difensore almeno durante i seguenti atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove, nella misura in cui tali atti siano previsti dal diritto nazionale e all'indagato o all'imputato sia richiesto o permesso di parteciparvi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) ricognizioni di persone; ii) confronti; iii) ricostruzioni della scena di un crimine. <p>5. Gli Stati membri rispettano la riservatezza</p>	<p><i>abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2.</i></p> <p><i>5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.</i></p> <p><i>6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.</i></p> <p><i>Art. 98 “patrocinio dei non abbienti”: 1. L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti.</i></p> <p><i>Art. 104, comma 3 cpp</i></p> <p><i>“colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare”: 1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.</i></p> <p><i>2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.</i></p> <p><i>3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con</i></p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>delle comunicazioni fra i minori indagati o imputati e il loro difensore nell'esercizio del loro diritto all'assistenza di un difensore previsto dalla presente direttiva. Tali comunicazioni comprendono gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche e le altre forme di comunicazione consentite ai sensi del diritto nazionale.</p> <p>6. A condizione che ciò sia compatibile con il diritto a un equo processo, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 3 qualora l'assistenza di un difensore non risulti proporzionata alla luce delle circostanze del caso, tenendo conto della gravità del reato contestato, della complessità del caso e delle misure che potrebbero essere adottate rispetto a tale reato, fermo restando che l'interesse superiore del minore deve sempre essere considerato preminente.</p> <p>In ogni caso, gli Stati membri devono garantire che il minore sia assistito da un difensore:</p> <p>a) quando viene condotto dinanzi a un giudice o tribunale competente per decidere in merito alla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e</p> <p>b) durante la detenzione.</p> <p>Gli Stati membri provvedono inoltre affinché non siano applicabili al minore condanne che impongano la privazione della libertà personale, a meno che il minore sia stato assistito da un difensore in modo da consentirgli di esercitare efficacemente i</p>	<p><i>decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.</i></p> <p><i>4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice.</i></p> <p><i>4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.</i></p> <p><i>Art. 356 cpp "assistenza del difensore": 1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.</i></p> <p>Dpr 22 settembre 1988, n.448:</p> <p>art.11 Difensore di ufficio dell'imputato minorenni 1.Fermo quanto disposto dall'articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell'ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.</p> <p>Art. 15 decreto legislativo 272/1988: Difensore di ufficio</p> <p>1. Ciascun consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo comunica al presidente del</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>propri diritti di difesa e, in ogni caso, durante le udienze della corte.</p> <p>7. Qualora il minore debba, a norma del presente articolo, essere assistito da un difensore ma nessun difensore risulti presente, le autorità competenti rinviando l'interrogatorio del minore o gli altri atti investigativi o di raccolta delle prove previsti al paragrafo 4, lettera c), per un periodo di tempo ragionevole al fine di attendere l'arrivo del difensore o, qualora il minore non ne abbia nominato uno, provvedere esse stesse alla nomina.</p> <p>8. In circostanze eccezionali, e solo nella fase pre-processuale, gli Stati membri possono derogare temporaneamente all'applicazione dei diritti di cui al paragrafo 3 nella misura in cui ciò sia giustificato alla luce delle circostanze particolari del caso, sulla base di uno dei seguenti motivi imperativi:</p> <p>a) ove vi sia la necessità impellente di evitare gravi conseguenze negative per la vita, la libertà personale o l'integrità fisica di una persona;</p> <p>b) ove sia indispensabile un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale un procedimento penale in relazione a un reato grave.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, nell'applicazione del presente paragrafo, tengano conto dell'interesse superiore del minore.</p> <p>La decisione di procedere a un interrogatorio in assenza del difensore di cui al presente</p>	<p>tribunale per i minorenni, il quale ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.</p> <p>2. Agli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.</p> <p>3. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni provvede alla formazione della tabella a norma dell'articolo 29 commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni, che ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.</p> <p>4. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni e con il procuratore della Repubblica per i minorenni, organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>paragrafo può essere adottata soltanto caso per caso da parte di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità competente, a condizione che tale decisione possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale.</p>	
<p>Articolo 7 Diritto a una valutazione individuale</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché sia tenuto conto delle specifiche esigenze del minore in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale.</p> <p>2. A tal fine, il minore indagato o imputato in procedimenti penali è sottoposto a valutazione individuale. Tale valutazione individuale tiene conto, in particolare, della personalità e maturità del minore, della sua situazione economica, sociale e familiare, nonché di eventuali vulnerabilità specifiche del minore.</p> <p>3. La portata e il livello di dettaglio della valutazione individuale possono variare in funzione delle circostanze del caso, delle misure che possono essere adottate qualora il minore sia dichiarato colpevole del presunto reato penale, e a seconda che il minore, di recente, sia stato sottoposto a una valutazione individuale.</p> <p>4. La valutazione individuale serve a stabilire e ad annotare, secondo la procedura di verbalizzazione dello Stato membro interessato, le informazioni relative alle circostanze e alle caratteristiche individuali del minore che potrebbero essere utili alle autorità competenti al fine di:</p>	<p>DPR 22 settembre 1988, n. 448: art.1</p> <p>1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. 2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.</p> <p>Art. 4. Informativa al procuratore della Repubblica per i minorenni</p> <p>1. Al fine dell'eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l'autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dell'inizio e dell'esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale.</p> <p>Art. 6. Servizi minorili</p> <p>1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>a) determinare la necessità di adottare eventuali misure specifiche a beneficio del minore;</p> <p>b) valutare l'adeguatezza e l'efficacia di eventuali misure cautelari rispetto al minore;</p> <p>c) assumere decisioni o linee d'azione nel procedimento penale, anche in sede di pronuncia della sentenza.</p> <p>5. La valutazione individuale è effettuata nella prima fase appropriata del procedimento e, fatto salvo il paragrafo 6, prima dell'imputazione.</p> <p>6. In assenza di una valutazione individuale, è comunque possibile formulare un'imputazione purché ciò sia nell'interesse superiore del minore e la valutazione individuale sia in ogni caso disponibile all'inizio delle udienze del processo dinanzi a un giudice o tribunale.</p> <p>7. La valutazione individuale è effettuata con la diretta partecipazione del minore. Essa è condotta da personale qualificato, con un approccio per quanto possibile multidisciplinare e, ove opportuno, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o di un altro adulto idoneo, come previsto agli articoli 5 e 15, e/o di un professionista specializzato.</p> <p>8. Qualora cambino in misura sostanziale gli elementi alla base della valutazione individuale, gli Stati membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante il procedimento penale.</p> <p>9. Gli Stati membri possono derogare</p>	<p>Art. 9. Accertamenti sulla personalità del minorenni</p> <p>1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenni al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.</p> <p>2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenni e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.</p> <p>Art. 10 Organizzazione delle comunità</p> <p>1. Per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Possono altresì organizzare proprie comunità, anche in gestione mista con enti locali.</p> <p>2. L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri:</p> <p>a) organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi;</p> <p>b) utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;</p> <p>c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>all'obbligo di procedere alla valutazione individuale quando la deroga sia richiesta dalle circostanze del caso, purché ciò sia compatibile con l'interesse superiore del minore.</p>	<p>3. Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare.</p> <p>Art. 11 Organizzazione degli istituti di semilibertà e semidetenzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli istituti di semilibertà e semidetenzione sono organizzati e gestiti in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna. 2. Nelle attività scolastiche, di formazione lavoro e di tempo libero, sono valorizzate, in collaborazione con i servizi degli enti locali, le risorse del territorio. <p>Art. 12 Servizi diurni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I centri della giustizia minorile attivano, con gli enti locali, programmi educativi di studio e di formazione lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive, attraverso servizi polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di minorenni non sottoposti a procedimenti penali. 2. I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline. 3. Le spese relative ai minorenni non sottoposti a procedimenti penali non sono a carico dell'amministrazione della giustizia.
<p><i>Articolo 8</i> Diritto all'esame medico 1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore privato della libertà personale abbia</p>	<p>Art. 18. Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>diritto senza indebito ritardo a un esame medico volto in particolare a valutarne lo stato fisico e mentale generale. L'esame medico è il meno invasivo possibile ed è effettuato da un medico o da un altro professionista qualificato.</p> <p>2. I risultati dell'esame medico devono essere tenuti in considerazione al momento di stabilire se il minore possa essere sottoposto a interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti.</p> <p>3. L'esame medico è effettuato su iniziativa delle autorità competenti, in particolare se lo richiedono indicazioni sanitarie specifiche, oppure su richiesta di uno dei seguenti soggetti:</p> <p>a) il minore;</p> <p>b) il titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo di cui agli articoli 5 e 15;</p> <p>c) il difensore del minore.</p> <p>4. Le conclusioni dell'esame medico sono registrate per iscritto. Ove necessario, deve essere fornita l'assistenza medica.</p> <p>5. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un altro esame medico qualora lo richiedano le circostanze.</p>	<p>danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.</p> <p>2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minore sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minore, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minore sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.</p> <p>3. Oltre nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minore sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare.</p> <p>4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minore sia condotto davanti a sé.</p> <p>5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.</p> <p>Art. 9 Centri di prima accoglienza</p> <p>1. I centri di prima accoglienza ospitano, fino alla udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati. Ospitano altresì, in locali separati, fino alla udienza di convalida, i minorenni che vi sono condotti a norma dell'articolo 18-bis comma quarto del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448.</p> <p>2. I centri di prima accoglienza devono assicurare la</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p>permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario e sono costituiti, ove possibile, presso gli uffici giudiziari minorili. In nessun caso possono essere situati all'interno di istituti penitenziari.</p> <p>DPR 30 giugno 2000, n.230 Art.23 La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 29 della legge, con le modalità di cui all'articolo 62 del presente regolamento. Il soggetto è sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo.</p>

2. I risultati dell'esame medico devono essere tenuti in considerazione al momento di stabilire se il minore possa essere sottoposto a interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti.

Articolo 9, "Accertamenti sulla personalità del minore", DPR 448/1988:
«1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.

2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità».

Articolo 220, "Oggetto della perizia", comma 1, C.p.p.:

«1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche».

Articolo 70, "Accertamenti sulla capacità dell'imputato", comma 1, C.p.p.:

«1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale, l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone, anche di ufficio, perizia».

Articolo 112 "Accertamento delle infermità psichiche", DPR 230/2000:

«1. L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati [...], ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale, dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, è disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza. L'accertamento è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria [...].

2. L'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile [...].

3. All'esito dell'accertamento, l'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di

procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, dispone il rientro nell'istituto di provenienza».

Articolo 61, “*Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato*”, C.p.p.:
«1. *I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.*
2. *Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.*».

3. L'esame medico è effettuato su iniziativa delle autorità competenti, in particolare se lo richiedono indicazioni sanitarie specifiche, oppure su richiesta di uno dei seguenti soggetti:

a) il minore;

b) il titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo di cui agli articoli 5 e 15;

c) il difensore del minore.

Articolo 1 “*Regole e finalità dell’esecuzione*”, comma 1, D.L.vo 121/2018:

«1. Nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché per l'applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272».

Articolo 11 “*Servizio sanitario*”, comma 7, L. 354/1975:

«7. All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute [...]».

Articolo 23, “*Modalità dell’ingresso in istituto*”, commi 1 e 3, DPR 230/2000:

«1. La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla libertà sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali [...]. Il soggetto è sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo.

3. Un esperto dell'osservazione e trattamento effettua un colloquio con il detenuto o internato all'atto del suo ingresso in istituto, per verificare se, ed eventualmente con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione [...]».

Articolo 112 “*Accertamento delle infermità psichiche*”, DPR 230/2000:

«1. L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati [...], ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale, dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, è disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza. L'accertamento è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria [...].

2. L'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile [...].

3. All'esito dell'accertamento, l'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, dispone il rientro nell'istituto di provenienza».

Articolo 61, “Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato”, C.p.p.:

«1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito».

5. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato un altro esame medico qualora lo richiedano le circostanze.

Articolo 1 “*Regole e finalità dell’esecuzione*”, D.L.vo 121/2018:

«1. Nel procedimento per l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché per l’applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

2. L’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire [...] il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne [...].»

Articolo 11, “*Servizio sanitario*”, commi 1, 2 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, L. 354/1975:

«1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni [...].

2. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.

3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, è messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità.

4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede.

7. [...] I detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all'atto della rimessione in libertà. Durante la permanenza nell'istituto, l'assistenza sanitaria è prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai principi di metodo proattivo, di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d'integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.

8. Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria in base a criteri di appropriatezza clinica. L'Amministrazione penitenziaria assicura il

completo espletamento delle attività sanitarie senza limiti orari che ne impediscono l'effettuazione. Il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria della struttura penitenziaria [...] controlla l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

9. Quando i detenuti e gli internati sono trasferiti è loro garantita la necessaria continuità con il piano terapeutico individuale in corso.

10. Ai detenuti e agli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico [...] sono assicurati la prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico.

12. I detenuti e gli internati, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. [...]

13. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria dispone la visita almeno due volte l'anno degli istituti di prevenzione e di pena, allo scopo di accertare, anche in base alle segnalazioni ricevute, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti.

14. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria riferisce al Ministero della salute e al Ministero della giustizia sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare, informando altresì i competenti uffici regionali, comunali e il magistrato di sorveglianza».

Articolo 17 “Assistenza sanitaria”, commi 4, 5 e 9, DPR 230/2000:

«4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici.

5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti [...].

9. In ogni istituto devono essere svolte con continuità attività di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attività fisica».

Articolo 20 “Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente”, commi 1, 8 e 9, DPR 230/2000: «

1. Nei confronti dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente [...]

devono essere attuati interventi che favoriscano la loro partecipazione a tutte le attività trattamentali e in particolare a quelle che consentano, in quanto possibile, di mantenere, migliorare o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l'ambiente sociale [...]. **Il servizio sanitario pubblico, territorialmente competente, accede all'istituto per rilevare le condizioni e le esigenze degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari l'individuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale.**

8. *Gli infermi e seminfermi in permesso, in licenza o in regime di semilibertà ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti locali.*

9. *I detenuti e internati tossicodipendenti che presentino anche infermità mentali sono seguiti in collaborazione dal servizio per le tossicodipendenze e dal servizio psichiatrico»*

Articolo 63, “Comunicazione di infermità e decessi”, comma 1, DPR 230/2000:

«1. *In caso di grave infermità fisica o psichica [...] di un detenuto o di un internato [...] la direzione dell'istituto ne dà immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente da lui indicata [...]*»

Articolo 112, “Accertamento delle infermità psichiche”, commi 1 e 2, DPR 230/2000:

«1. ***L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei condannati e degli internati [...], ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice penale, dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, è disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza [...]***

2. ***L'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile [...]***

3. *All'esito dell'accertamento, l'autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice penale o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, dispone*

il rientro nell'istituto di provenienza».

Articolo 61, “*Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato*”, C.p.p.:
«1. *I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.*
2. *Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.*».

Articolo 9
Registrazione audiovisiva dell'interrogatorio
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'interrogatorio del minore condotto dalla

Codice di procedura penale art. 141 bis
1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>polizia o da altre autorità di contrasto durante il procedimento penale siano oggetto di registrazione audiovisiva quando ciò risulti proporzionato nelle circostanze del caso, tenendo conto, fra l'altro, del fatto che sia presente o meno un difensore e del fatto che il minore sia privato o meno della libertà personale, purché il suo interesse superiore sia sempre considerato preminente.</p> <p>2. Quando non è oggetto di registrazione audiovisiva, l'interrogatorio è registrato in altro modo appropriato, ad esempio mediante processo verbale scritto e debitamente verificato.</p> <p>3. Il presente articolo non pregiudica la possibilità di interrogare il minore ai soli fini della sua identificazione senza procedere alla registrazione audiovisiva.</p>	<p>svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica.</p> <p>2 Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.</p> <p>Art. 134</p> <p>1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.</p> <p>2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.</p> <p>3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica.</p> <p>4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>Articolo 10</p> <p>Limitazione della privazione della libertà personale</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché in qualsiasi fase del procedimento la privazione della libertà personale del minore sia limitata al più breve periodo possibile. Sono tenute in debita considerazione l'età e la situazione personale del minore nonché le circostanze particolari del caso.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché la privazione della libertà personale, in particolare la detenzione, sia disposta nei confronti di minori solo come misura di ultima istanza. Gli Stati membri garantiscono che la detenzione sia basata su una decisione motivata soggetta a controllo giurisdizionale da parte di un giudice o tribunale. Detta decisione è altresì soggetta, a intervalli di tempo ragionevoli, a un controllo periodico da</p>	<p>DPR 22 settembre 1988, n. 488</p> <p>Capo II - Provvedimenti in materia di libertà personale Art. 16. Arresto in flagranza</p> <p>1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minore colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.</p> <p>3. Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minore (1).</p> <p>(1) Comma così modificato dall'art. 36, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (G. U. n. 13 del 16 gennaio 1991).</p> <p>Art. 17. Fermo di minore indiziato di delitto</p> <p>1. È consentito il fermo del minore indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che,</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>parte di un giudice o tribunale, o d'ufficio o su richiesta del minore, del suo difensore o di un'autorità giudiziaria diversa da un giudice o tribunale. Fatta salva l'indipendenza della magistratura, gli Stati membri provvedono affinché le decisioni a norma del presente paragrafo siano prese senza indebito ritardo.</p>	<p>quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni</p> <p>Art. 18. Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minore ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. 2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minore sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minore, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minore sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione. 3. Oltre nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minore sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare. 4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minore sia condotto davanti a sé. 5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale. <p>Art. 18-bis. Accompagnamento a seguito di flagranza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono

DIRETTIVA 2016/800/UE**LEGISLAZIONE NAZIONALE**

accompagnare presso i propri uffici il minorente colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la responsabilità genitoriale o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorente non può essere trattenuto oltre dodici ore.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la responsabilità genitoriale e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorente.

3. L'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorente è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.

4. Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorente deve essere consegnato appare manifestamente inadatta ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria né dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorente sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.

5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p>Art. 19. Misure cautelari per i minorenni</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. <p>Codice di procedura penale Si vedano articoli 299, 309, 310, 311 c.p.p.</p> <p>Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n.121 sull'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p><i>Articolo 11</i> Misure alternative Gli Stati membri provvedono affinché, ogniqualvolta sia possibile, le autorità competenti ricorrano a misure alternative alla detenzione («misure alternative»).</p>	<p>Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n.121 sull'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni</p>
<p><i>Articolo 12</i> Trattamento specifico in caso di privazione della libertà personale</p>	<p>Decreto legislativo 28 luglio 1989, n.272 Art. 20. Cautele nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore detenuto sia tenuto separato dagli adulti, a meno che non si ritenga preferibile non farlo nel suo interesse superiore.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché il minore in stato di fermo o arresto sia tenuto separato dagli adulti, salvo che:</p> <p>a) non si ritenga preferibile non farlo nell'interesse superiore del minore; o</p> <p>b) in circostanze eccezionali, ciò non sia in concreto possibile, purché il minore sia tenuto insieme agli adulti in maniera compatibile con il suo interesse superiore.</p> <p>3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri prevedono la possibilità che un minore detenuto, al compimento dei 18 anni, continui a essere tenuto separato dagli altri detenuti adulti ove ciò risulti giustificato in considerazione della situazione della persona interessata, a condizione che ciò sia compatibile con l'interesse superiore dei minori che sono detenuti con tale persona.</p> <p>4. Fatto salvo il paragrafo 1, e tenendo conto del paragrafo 3, il minore può essere detenuto insieme a giovani adulti, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse superiore.</p> <p>5. Nel caso di minori detenuti, gli Stati membri adottano misure opportune per:</p> <p>a) garantire e preservare la loro salute e il loro sviluppo fisico e mentale;</p> <p>b) garantire il loro diritto all'istruzione e alla formazione, anche nel caso di minori con disabilità fisiche, sensoriali o difficoltà di apprendimento;</p>	<p>1. Nell'esecuzione dell'arresto e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità nonché per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche. È vietato l'uso di strumenti di coercizione fisica, salvo che ricorrano gravi esigenze di sicurezza.</p> <p>1.1. L'autorità giudiziaria o la direzione penitenziaria competente valutano se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti dei soggetti minorenni che si trovano in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.</p> <p>1-bis. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento è trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.</p> <p>Art. 24. Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale</p> <p>1. Le misure cautelari, le misure penali di comunità, le altre misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>c) garantire l'esercizio effettivo e regolare del loro diritto alla vita familiare;</p> <p>d) garantire l'accesso a programmi che favoriscano il loro sviluppo e il loro futuro reinserimento sociale; e</p> <p>e) garantire il rispetto della loro libertà di religione o credo.</p> <p>Le misure adottate a norma del presente paragrafo devono essere proporzionate e adeguate alla durata della detenzione.</p> <p>Le lettere a) ed e) del primo comma si applicano altresì alle situazioni di privazione della libertà personale diverse dalla detenzione. Le misure adottate devono essere proporzionate e adeguate a dette situazioni di privazione della libertà personale.</p> <p>Le lettere b), c) e d) del primo comma si applicano unicamente a situazioni di privazione della libertà personale diverse dalla detenzione nella misura in cui ciò sia adeguato e proporzionato, tenuto conto della natura e della durata di dette situazioni.</p> <p>6. Gli Stati membri si adoperano per garantire che i minori privati della libertà personale possano incontrare quanto prima il titolare della responsabilità genitoriale, ove tale incontro risulti compatibile con le esigenze investigative e operative. Il presente paragrafo non pregiudica la designazione di un altro adulto idoneo a norma degli articoli 5 o 15.</p>	<p>quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età.</p> <p>Decreto legislativo n. 121/2018 Art. 2. Misure penali di comunità</p> <p>1. Sono misure penali di comunità l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà, l'affidamento in prova in casi particolari.</p> <p>2. Le misure penali di comunità sono disposte quando risultano idonee a favorire l'evoluzione positiva della personalità, un proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta altri reati. Tutte le misure devono prevedere un programma di intervento educativo.</p> <p>3. Fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno si applica l'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.</p> <p>4. Il tribunale di sorveglianza decide sulla base dei risultati dell'osservazione e della valutazione della personalità del minorenne, delle condizioni di salute psico-fisica, dell'età e del grado di maturità, del contesto di vita e di ogni altro elemento utile, tenuto conto della proposta di programma di intervento educativo redatta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni e dei percorsi formativi in atto.</p> <p>5. Nella scelta della misura si tiene conto dell'esigenza di garantire un rapido inserimento sociale con il minor sacrificio della libertà personale.</p> <p>6. La durata delle misure penali di comunità è corrispondente alla durata della pena da eseguire.</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p>7. L'esecuzione delle misure penali di comunità avviene principalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle positive relazioni socio-familiari, salvo motivi contrari e, in ogni caso, purché non vi siano elementi tali da far ritenere collegamenti con la criminalità organizzata.</p> <p>8. Con l'applicazione delle misure può essere disposto il collocamento del minorenne in comunità pubbliche o del privato sociale. Per favorire il percorso educativo del condannato, le comunità possono essere organizzate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, anche in modo da ospitare solamente minorenni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.</p> <p>9. Ai fini dell'applicazione delle misure penali di comunità, l'osservazione è svolta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni che acquisisce i dati giudiziari e penitenziari, sanitari, psicologici e sociali, coordinandosi con i servizi socio-sanitari territoriali di residenza del minorenne e, per i detenuti, anche con il gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto di appartenenza. Il tribunale di sorveglianza può disporre approfondimenti sanitari anche avvalendosi dei servizi specialistici territoriali.</p> <p>10. Il tribunale di sorveglianza acquisisce informazioni sul contesto di vita familiare e ambientale, sui precedenti delle persone con cui il minorenne convive e sull'idoneità del domicilio indicato per l'esecuzione della misura.</p> <p>11. L'ufficio di servizio sociale per i minorenni predispone gli interventi necessari ai fini della individuazione di un domicilio o di altra situazione abitativa, tale da consentire l'applicazione di una misura</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p>penale di comunità.</p> <p>12. Le disposizioni sull'affidamento in prova al servizio sociale, sulla detenzione domiciliare e sulla semilibertà di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonché sull'affidamento in casi particolari previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applicano, in quanto compatibili, alle corrispondenti misure di comunità di cui al presente decreto.</p> <p>Art. 3. Prescrizioni e modalità esecutive delle misure penali di comunità</p> <p>1. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre una misura penale di comunità, prescrive lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte compatibilmente con i percorsi di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del minore e non devono mai compromettere i percorsi educativi in atto.</p> <p>3. Con il provvedimento che applica una misura penale di comunità sono indicate le modalità con le quali il nucleo familiare del minore è coinvolto nel progetto di intervento educativo. Ai fini dell'attuazione del progetto può farsi applicazione dell'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.</p> <p>Art. 14. Progetto di intervento educativo</p> <p>1. La permanenza negli istituti penali per minorenni si svolge in conformità a un progetto educativo</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p>predisposto entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione. Il progetto, elaborato secondo i principi della personalizzazione delle prescrizioni e la flessibilità esecutiva, previo ascolto del condannato, tiene conto delle attitudini e delle caratteristiche della sua personalità. Il progetto contiene indicazioni sulle modalità con cui coltivare le relazioni con il mondo esterno e attuare la vita di gruppo e la cittadinanza responsabile, anche nel rispetto della diversità di genere, e sulla personalizzazione delle attività di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, nonché sulle attività di lavoro, di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero utili al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati.</p> <p>2. All'ingresso in istituto, è garantito un supporto psicologico da parte di personale specializzato, utile anche per la predisposizione del progetto educativo e per la prevenzione del rischio di atti di autolesionismo e di suicidio.</p> <p>3. Il progetto educativo è illustrato al condannato con linguaggio comprensibile ed è costantemente aggiornato, considerati il grado di adesione alle opportunità offerte, l'evoluzione psico-fisica e il percorso di maturazione e di responsabilizzazione.</p> <p>4. Il progetto di intervento educativo assicura la graduale restituzione di spazi di libertà in funzione dei progressi raggiunti nel percorso di recupero.</p>
<p><i>Articolo 13</i> Trattamento tempestivo e diligente delle cause 1. Gli Stati membri adottano ogni misura</p>	<p>D. L.vo 28 luglio 1989, n. 272</p> <p>Art. 2. Assegnazione degli affari 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7-ter del regio</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>appropriata per garantire che i procedimenti penali riguardanti minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano ogni misura appropriata per garantire che i minori siano sempre trattati in un modo che ne protegga la dignità e che sia adeguato all'età, al grado di maturità e al livello di comprensione di ciascuno, e che tenga conto di eventuali esigenze specifiche, comprese le difficoltà di comunicazione che i minori potrebbero incontrare.</p>	<p>decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449 , nei tribunali per i minorenni l'assegnazione degli affari è disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile.</p> <p>Art. 3. Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili</p> <p>1. I magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio.</p> <p>Art. 4. Sezioni di corte di appello per i minorenni</p> <p>1. Alle sezioni di corte di appello per i minorenni sono destinati, per almeno un biennio, magistrati scelti tra i componenti la corte di appello, che abbiano svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare o che siano comunque dotati di specifica attitudine, preparazione ed esperienza.</p> <p>2. I magistrati sono destinati in via esclusiva alla sezione indicata nel comma 1 quando lo richiede l'entità degli affari in materia minorile. Ai magistrati destinati anche ad altre sezioni sono assegnati di preferenza affari strettamente connessi con le tematiche familiari e minorili.</p> <p>Art. 5. Formazione e aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p>1. Il ministero di grazia e giustizia collabora con il Consiglio superiore della magistratura per la realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell'età evolutiva.</p>
<p><i>Articolo 14</i> Diritto alla protezione della vita privata 1. Gli Stati membri provvedono affinché, durante il procedimento penale, la vita privata del minore sia tutelata. 2. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché le udienze che coinvolgono minori si svolgano di norma a porte chiuse o consentono ai giudici di decidere di tenere tali udienze a porte chiuse. 3. Gli Stati membri adottano ogni misura appropriata per garantire che non siano rese pubbliche le registrazioni di cui all'articolo 9. 4. Gli Stati membri, nel rispetto della libertà di espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei media, incoraggiano questi ultimi ad adottare misure di autoregolamentazione al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nel presente articolo.</p>	<p>DPR 22 settembre 1988, n. 488. Art. 13. Divieto di pubblicazione e di divulgazione 1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento. 2 La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.</p> <p>Art. 33. Udienza dibattimentale 1. L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse. 2. L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere in udienza pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente. 3. L'esame dell'imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato. 4. Si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 comma 4.</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p>Art. 31. Svolgimento dell'udienza preliminare</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice di procedura penale, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso.2. Il giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del minorenni, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.3. Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenni e all'esercente la responsabilità genitoriale.4. Se l'esercente la responsabilità genitoriale non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 25 (lire cinquantamila) a euro 516 (lire un milione). In qualunque momento il giudice può disporre l'allontanamento dell'esercente la responsabilità genitoriale genitori quando ricorrono le esigenze indicate nell'articolo 12 comma 3.5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenni, quando è presente, è sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati nell'articolo 9. <p>Art. 32. Provvedimenti</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p>precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.</p> <p>2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.</p> <p>3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non è comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.</p> <p>3-bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.</p> <p>4. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.</p> <p>Art. 35. Giudizio di appello</p> <p>1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	davanti al tribunale per i minorenni.
<p>Articolo 15</p> <p>Diritto del minore di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante il procedimento</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le udienze che lo riguardano.</p> <p>2. Il minore ha il diritto di essere accompagnato da un altro adulto idoneo nominato dal minore stesso e approvato in tale qualità dall'autorità competente qualora la presenza del titolare della responsabilità genitoriale che accompagna il minore durante le udienze:</p> <p>a) sia contraria all'interesse superiore del minore;</p> <p>b) non sia possibile perché, nonostante siano stati compiuti ragionevoli sforzi, nessuno dei titolari della responsabilità genitoriale risulta reperibile o l'identità è sconosciuta; o</p> <p>c) possa, sulla base di circostanze oggettive e concrete, compromettere in modo sostanziale il procedimento penale.</p> <p>Qualora il minore non abbia nominato un altro adulto idoneo, o la nomina non sia approvata dall'autorità competente, quest'ultima, tenendo conto dell'interesse superiore del minore, designa un'altra persona al fine di accompagnare il minore. Tale persona può anche essere individuata nel rappresentante di un'autorità o di un'altra istituzione</p>	<p>DPR 22 settembre 1988, n. 488.</p> <p>Art. 12. Assistenza all'imputato minorenni</p> <p>1. L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenni e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede.</p> <p>2. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6.</p> <p>3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenni senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell'interesse del minorenni o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.</p> <p>Art.6. Servizi minorili</p> <p>1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>responsabile della tutela o del benessere dei minori.</p> <p>3. Qualora cessino di sussistere le circostanze che hanno condotto all'applicazione del paragrafo 2, lettere a), b) o c), il minore ha il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante le rimanenti udienze.</p> <p>4. In aggiunta al diritto di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale, o da un altro adulto idoneo di cui al paragrafo 2, durante le fasi del procedimento diverse dalle udienze in cui il minore sia presente, se l'autorità competente ritiene che:</p> <p>a) sia nell'interesse superiore del minore essere accompagnato da tale persona; e</p> <p>b) la presenza di tale persona non pregiudichi il procedimento penale.</p>	
<p><i>Articolo 16</i></p> <p>Diritto del minore di presenziare e di partecipare al proprio processo</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presenziare al proprio processo e adottano ogni misura necessaria per rendere effettiva tale partecipazione, anche dandogli la possibilità di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione.</p> <p>2. Gli Stati membri assicurano che il minore che non ha presenziato al proprio processo abbia diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, ai sensi della</p>	<p>DPR 22 settembre 1988, n. 448</p> <p>Art. 1. Principi generali del processo minorile</p> <p>1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.</p> <p>2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>e alle condizioni prescritte nella direttiva (UE) 2016/343.</p>	<p>Codice di procedura penale, art. 629 bis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. 3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. 4. Si applicano gli articoli 635 e 640.
<p>Articolo 17 Procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo Gli Stati membri provvedono affinché i diritti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, agli articoli da 10 a 15 e all'articolo 18 si applichino <i>mutatis mutandis</i> nei confronti di un minore ricercato dal momento in cui è arrestato in forza di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo nello Stato membro di esecuzione</p>	<p>Si veda la legge 22 aprile 2005, n.69 e segnatamente titolo II capo I</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>Articolo 18 Diritto al patrocinio a spese dello Stato Gli Stati membri provvedono affinché la legislazione nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato garantisca l'effettivo esercizio del diritto di essere assistiti da un difensore, a norma dell'articolo 6.</p>	<p>Testo unico spese di giustizia DPR 115/2002 ART.74 (Istituzione del patrocinio)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. <p>ART.75 (Ambito di applicabilità)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. 2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p>tecnico.</p> <p>ART.76. (Condizioni per l'ammissione) Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.</p> <p>3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.</p> <p>4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.</p> <p>4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE**LEGISLAZIONE NAZIONALE**

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. 4-quater. Il minore straniero

non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p>derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.</p> <p>ART.77 (Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione) 1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>ART.78 (Istanza per l'ammissione) 1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. 2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p> <p>ART.79 (Contenuto dell'istanza) 1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p>fiscali;</p> <p>c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;</p> <p>d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.</p> <p>2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correde l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.</p> <p>3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.</p> <p>ART.80 (Nomina del difensore)</p> <p>1. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE**LEGISLAZIONE NAZIONALE**

avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2.

ART.81

(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)

1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

- a)* attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
- b)* assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
- c)* iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p>3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.</p> <p>4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.</p> <p>ART.82. (Onorario e spese del difensore)</p> <p>1.L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.</p> <p>2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.</p> <p>3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.</p> <p>ART. 118 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)</p> <p>1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p>del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.</p> <p>2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minore, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.</p> <p>3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minore e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.</p>
<p><i>Articolo 19</i> Mezzi di ricorso Gli Stati membri provvedono affinché il minore indagato o imputato in un procedimento penale, come pure il minore ricercato, dispongano di mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale in caso di violazione dei loro diritti nel quadro della presente direttiva.</p>	<p>DPR 22 settembre 1988, n. 488 Art. 25. Giudice del riesame e dell'appello 1 Sulla richiesta di riesame o sull'appello proposti a norma degli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale decide il tribunale per i minorenni del luogo dove ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata.</p> <p>Codice di procedura penale libro IX artt.568-647</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p><i>Articolo 20</i> Formazione 1. Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle autorità di contrasto e delle strutture di detenzione che si occupano di casi riguardanti minori ricevano una formazione specifica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, sui diritti del minore, sulle tecniche appropriate di interrogatorio, sulla psicologia minorile e sulla comunicazione in un linguaggio adattato al minore. 2. Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario negli Stati membri, e nel dovuto rispetto per il ruolo dei responsabili della formazione di giudici e magistrati inquirenti, gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i giudici e i magistrati inquirenti che si occupano di procedimenti penali riguardanti minori abbiano una competenza specifica in tale settore e/o abbiano effettivamente accesso a una formazione specifica.</p>	<p>D. L.vo 28 luglio 1989, n. 272 Art. 2. Assegnazione degli affari 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 449 , nei tribunali per i minorenni l'assegnazione degli affari è disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile.</p> <p>Art. 3. Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili 1. I magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio.</p> <p>Art. 4. Sezioni di corte di appello per i minorenni 1. Alle sezioni di corte di appello per i minorenni sono destinati, per almeno un biennio, magistrati scelti tra i componenti la corte di appello, che abbiano svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare o che siano comunque dotati di specifica attitudine, preparazione ed esperienza. 2. I magistrati sono destinati in via esclusiva alla</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>3. Nel dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense e per il ruolo dei responsabili della formazione di difensori, gli Stati membri adottano misure appropriate per promuovere l'offerta della formazione specifica di cui al paragrafo 2 destinata ai difensori che si occupano di procedimenti penali riguardanti minori.</p> <p>4. Attraverso i servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono i minori, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano agli operatori che offrono servizi di sostegno ai minori e di giustizia riparativa di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, e che rispettino le norme professionali a garanzia di servizi forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.</p>	<p>sezione indicata nel comma 1 quando lo richiede l'entità degli affari in materia minorile. Ai magistrati destinati anche ad altre sezioni sono assegnati di preferenza affari strettamente connessi con le tematiche familiari e minorili.</p> <p>Art. 5. Formazione e aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili</p> <p>1. Il ministero di grazia e giustizia collabora con il Consiglio superiore della magistratura per la realizzazione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento per i magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici giudiziari minorili, nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell'età evolutiva.</p> <p>Art. 6. Personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni</p> <p>1. Per le sezioni specializzate di polizia giudiziaria indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si applicano le disposizioni previste per le sezioni ordinarie di polizia giudiziaria dal decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sostituito il riferimento alla procura e al procuratore della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura con il riferimento alla procura della Repubblica e al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.</p> <p>2. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate di polizia giudiziaria, si tiene conto dell'attitudine, dei titoli di studio, dei titoli di specializzazione in materia minorile e di eventuali esperienze specifiche del</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE**LEGISLAZIONE NAZIONALE**

candidato.

3. Le amministrazioni di appartenenza, d'intesa con il ministero di grazia e giustizia, curano, anche congiuntamente, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.

Art. 7. Centri per la giustizia minorile

1. I centri di rieducazione per i minorenni dipendenti dal ministero di grazia e giustizia assumono la denominazione di centri per la giustizia minorile, con competenza regionale. Sezioni distaccate dei centri possono essere costituite presso altre città capoluogo di provincia.

2. Con decreto del ministro di grazia e giustizia possono essere accorpati in un unico centro i servizi ubicati nell'ambito territoriale di più regioni.

3. Di ogni centro per la giustizia minorile fanno parte i servizi indicati nell'articolo 8 ubicati nel territorio di competenza.

4. Alla direzione del centro spettano, oltre le attribuzioni previste dalla legge per la direzione del centro di rieducazione per i minorenni, anche funzioni tecniche di programmazione, di coordinamento dell'attività dei servizi e di collegamento con gli enti locali.

5. Alle direzioni dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attività nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione.

6. Per l'espletamento delle attività tecniche, ai centri può essere assegnato personale di servizio sociale e dell'area pedagogica. I centri possono altresì avvalersi

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p>della collaborazione di sedi scientifiche e di consulenti esterni.</p> <p>Art.8. Servizi dei centri per la giustizia minorile</p> <p>1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) gli uffici di servizio sociale per minorenni;b) gli istituti penali per minorenni;c) i centri di prima accoglienza;d) le comunità;e) gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative. <p>2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.</p> <p>Art. 14. Programmi di formazione per operatori minorili</p> <p>1. Il ministero di grazia e giustizia e le regioni realizzano annualmente appositi programmi congiunti di formazione e di aggiornamento per gli operatori minorili dell'amministrazione della giustizia e degli enti locali.</p> <p>Art. 15. Difensore di ufficio</p> <p>1. Ciascun consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti nell'albo idonei e disponibili ad assumere le difese di ufficio e lo comunica al presidente del tribunale per i minorenni, il quale ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.</p> <p>2. Agli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p>della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, si considera in possesso di specifica preparazione chi abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili o abbia frequentato corsi di perfezionamento e aggiornamento per avvocati e procuratori legali ⁽¹⁾ nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.</p> <p>3. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni provvede alla formazione della tabella a norma dell'articolo 29 commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni, che ne cura la trasmissione alle autorità giudiziarie minorili del distretto.</p> <p>4. Il consiglio dell'ordine forense dove ha sede il tribunale per i minorenni, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni e con il procuratore della Repubblica per i minorenni, organizza annualmente corsi di aggiornamento per avvocati e procuratori legali nelle materie attinenti il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.</p> <p>DPR 22 settembre 1988, n. 488</p> <p>Art. 2. Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni</p> <p>1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:</p> <p>a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;</p>

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
	<p>b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni; c) il tribunale per i minorenni; d) il procuratore generale presso la corte di appello; e) la sezione di corte di appello per i minorenni; f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.</p> <p>Art. 5. Sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni 1. In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.</p> <p>Art.6. Servizi minorili 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.</p>
<p><i>Articolo 21</i> Raccolta dei dati Entro 11 giugno 2021, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla presente direttiva.</p>	<p>Agli adempimenti relativi si provvederà in via amministrativa attraverso gli uffici centrali del Ministero della Giustizia</p>
<p><i>Articolo 22</i> Costi Sono a carico degli Stati membri i costi derivanti dall'applicazione degli articoli 7, 8 e 9, indipendentemente dall'esito del procedimento, a meno che, per quanto riguarda i costi derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, non siano coperti da</p>	

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
un'assicurazione sanitaria.	
<p><i>Articolo 23</i></p> <p>Non regressione</p> <p>Nessuna disposizione della presente direttiva deve essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale, in particolare la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.</p>	
<p><i>Articolo 24</i></p> <p>Recepimento</p> <p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 11 giugno 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. <i>Articolo 25</i></p> <p>Relazione</p> <p>Entro 11 giugno 2022 la Commissione</p>	

DIRETTIVA 2016/800/UE	LEGISLAZIONE NAZIONALE
<p>presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa una valutazione dell'applicazione dell'articolo 6, corredata, se del caso, di proposte legislative.</p> <p><i>Articolo 26</i></p> <p>Entrata in vigore</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p> <p><i>Articolo 27</i></p> <p>Destinatari</p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.</p>	